

Tel./Fax 0909224511 C.F.: 82001980836 	  Istituto di Istruzione Superiore "G.B. Impallomeni" Liceo Classico - Linguistico - Scientifico - Scienze Applicate Via Capitano Spoto n.3 - 98057 Milazzo (ME) Cod. ME IS00200X - MEPC002017 - MEPS00201A	www.iisimpallomeni.edu.it meis00200x@istruzione.it meis00200x@pec.istruzione.it
---	---	---

Norme di validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado – artt. 2 e 14 DPR 122/2009

Come è noto dall'anno scolastico 2010-2011 trova piena applicazione, per gli studenti di tutte

le classi degli istituti di istruzione secondaria di II grado, la disposizione sulla validità dell'anno scolastico di cui all'articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122. Tale disposizione prevede che “... ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”.

Il Collegio dei docenti ha deliberato, in base all'ordinamento scolastico di appartenenza, il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso sotto indicato, quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal Regolamento per la validità dell'anno, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio.

LICEO CLASSICO	Monte ore annuo	Presenze (75%)	Assenze consentite (25%)	Deroghe assenze vedi elenco
I	891	668	223	
II	891	668	223	
III	1023	767	256	
IV	1023	767	256	
V	1023	767	256	

LICEO SCIENTIFICO	Monte ore annuo	Presenze (75%)	Assenze consentite (25%)	Deroghe assenze vedi elenco
I	891	668	223	
II	891	668	223	
III	990	743	247	
IV	990	743	247	
V	990	743	247	

LICEO LINGUISTICO	Monte ore annuo	Presenze (75%)	Assenze consentite (25%)	Deroghe assenze vedi elenco
I	891	668	223	
II	891	668	223	
III	990	743	247	

IV	990	743	247	
V	990	743	247	

L'articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122 prevede che *“le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”*.

Le deroghe previste sono:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati con certificato medico, per assenze superiori ai 10 giorni. Le giustificazioni delle assenze dovute a motivi di salute, prolungatesi per più di 10 giorni, dovranno essere accompagnate da certificato medico attestante l'avvenuta guarigione e la possibilità di riprendere la frequenza alle lezioni. Tale obbligo assume particolare rilevanza in caso di malattie infettive e/o parassitarie. Il certificato deve essere consegnato entro tre giorni dal rientro dell'alunno (Legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 collegato al D.D.L. n. 476/2019).
- terapie e/o cure programmate;
- ricoveri ospedalieri, anche in DH;
- visite specialistiche non differibili e/o cure per gravi patologie;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche, organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- partecipazione ad attività artistiche di valenza provinciale, regionale, nazionale e internazionale;
- iscrizione Conservatorio di musica e regolare frequenza;
- partecipazione a test per l'accesso alle Facoltà universitarie (solo il giorno del test e/o eventuale giorno di viaggio se la sede non è raggiungibile in giornata.)
- partecipazione a prove, concorsi ed esami vari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le certificazioni linguistiche, i campionati ecc. (solo il giorno del test e/o eventuale giorno di viaggio se la sede non è raggiungibile in giornata.)
- Disagio comprovato e documentato, da provvedimento del Tribunale dei minori, con presa in carico dei Servizi sociali;

Si precisa che:

- a) tutte le assenze, anche quelle con deroga, sono considerate nel calcolo totale;
- b) solo le assenze che rientrano nelle deroghe espressamente indicate sul P.T.O.F. non vengono calcolate ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.